



BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE BICICLETTE DEL BIKE SHARING PORTOFINO PARK & BIKE.

ART. 1 - OGGETTO .

Oggetto del presente bando è la sponsorizzazione del parco bici del servizio di bike sharing Portofino Park & bike attivo nei comuni di S. Margherita e Camogli ;

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Al fine di ridurre i costi di gestione del bike sharing i soggetti interessati a presentare delle proposte di sponsorizzazione dovranno compilare il modulo allegato "A" e dovranno presentare una bozzetto della grafica da apporre sul dissuasore di mm. 230x 130;

ART. 3 - DURATA.

La sponsorizzazione oggetto del presente bando avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e durerà fino al 31/12/2018

ART. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR.

Lo sponsor si impegna a far stampare a proprie spese gli adesivi delle dimensioni di mm. 230X 130 da apporre sui dissuasori delle biciclette approvati dalla Commissione tecnica e a corrispondere all'Ente parco di Portofino il prezzo di € 100,00 a bicicletta entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto;

ART. 5 - OBBLIGHI DEI COMUNI E DELL'ENTE PARCO.

Il Comune si obbliga nei confronti dello sponsor a garantire la veicolazione della sponsorizzazione mantenendo la bici in buono stato di manutenzione.

Ai soggetti che sponsorizzano un numero di bici con contributo pari o superiore a 1000 € verrà offerto uno spazio almeno una volta l'anno in occasione di una conferenza stampa di report sull'andamento del servizio o altra iniziativa simile nel Comune scelto per la sponsorizzazione. Ovvero nelle iniziative e manifestazioni pubbliche d'iniziativa del Comune di riferimento o del Parco che vedano coinvolto il servizio di Portofino Park&Bike quale partner, verrà offerto allo sponsor uno spazio per promuovere la sua attività mediante distribuzione di materiale promozionale o altra attività da concertarsi fra Comune, Parco, organizzazione dell'evento e sponsor.

ART. 6 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DI CONTRATTO.

La sponsorizzazione è affidata in esclusiva al richiedente che provvederà a propria cura e spese.

E' vietato cedere o subappaltare ad altri lo spazio pubblicitario accordato dalla Commissione al richiedente,

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.